

Nuove Schede Dati di Sicurezza



Milva Carnevali AUSL Bologna

Nuove Schede Dati di Sicurezza

TITOLO IV

del Regolamento 1907/2006 - REACH

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Articolo 35 Reg. REACH

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Articolo 32 Reg. REACH

Obbligo di informazioni per sostanze o preparati non classificabili pericolosi

(per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza)
il numero o i numeri di registrazione, se disponibili..

- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni su eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate
- precisazioni su eventuali restrizioni
- ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, ***necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi,***

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Art. 31 Reg REACH

Prescrizioni relative alla Scheda dati di sicurezza

Fornitura di SDS per sostanze e miscele pericolose

Allegato II Reg. REACH modificato da
Regolamento Europeo 453/2010 (per linguaggio e scadenze)
stabilisce

Contenuti e struttura di SDS

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS

strumento privilegiato e più completo

per trasferire e ricavare informazioni di pericolosità di sostanze e miscele

nonché

per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno nei luoghi di lavoro

Nuove Schede Dati di Sicurezza

STRUMENTO DI INFORMAZIONE:

che deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso (Reg. REACH Allegato II, Introduzione)

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE:

principale meccanismo per la circolazione dell'informazione sulla sicurezza di sostanze e miscele

è lo strumento usato per comunicare:

le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12)

le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7)

le misure per la gestione del rischio (sez. 8)

(punto 57 delle considerazioni introduttive).

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS

**Disciplinata dal Regolamento UE 453/2010
(contenente Allegati I e II)**

che aggiorna

l'Allegato II del Reg. REACH

(con l'attuale struttura a 16 sezioni)

tenendo conto dei nuovi criteri CLP

Nuove Schede Dati di Sicurezza

STRUTTURA E CONTENUTI SDS

Fino al 30/11/2010

era in vigore l'Al. II del REACH e le SDS

compilate secondo la direttiva 2001/158/CE

sono ancora utilizzabili senza l'inversione dei punti 2 e 3 e l'inserimento della e-mail del compilatore salvo cambiamenti rilevanti di cui all'art. 31 paragrafo 9 di REACH

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Dopo 1/12/2010

SOSTANZE e MISCELE

tra 1/12/2010 e 1/6/2015 **SDS** obbligatoriamente redatte
secondo ALL. I del Reg. UE 453/2010

Possibilità di NON aggiornare la SDS fino al 1/12/2012 per sostanze immesse sul mercato **prima** del 1/12/2010 e per le quali vige la deroga di 2 anni per l'applicazione dei criteri di classificazione CLP (art. 61.4 CLP deroga per sostanze già in distribuzione) purchè non si sia reso necessario un aggiornamento della SDS, quali misure di gestione del rischio (RMM), nuove informazioni sulla pericolosità, rilascio di un'autorizzazione, imposizione di restrizioni

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Dopo 1/12/2010

SOSTANZE

SDS redatte

secondo **ALL. I del Reg. UE 453/2010**

che tiene conto del reg. CLP

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Dopo 1/12/2010

MISCELE

tra 1/12/2010 e 1/6/2015 **SDS**

redatte con **ALL. I del Reg. UE 453/2010**

con

classificazione ed etichettatura secondo Direttiva Preparati

Oppure redatte secondo

ALL. I del Reg. UE 453/2010

che tiene conto del reg. CLP (accanto a classificazione ed etichettatura secondo DPP compaiono anche classificazione ed etichettatura secondo CLP)

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Dopo 1/12/2010

MISCELE

tra 1/12/2010 e 1/6/2015 **SDS**
presenti in azienda prima del 1/12/2010

Possono continuare ad essere utilizzate fino al 30/11/2012
(non è necessario siano conformi all' ALL. I del Reg. UE 453/2010)

Nuove Schede Dati di Sicurezza

DOPO 1/6/2015

SOSTANZE e MISCELE

si applicherà obbligatoriamente l' **ALL. II** del Reg UE 453/2010

Possibilità di NON aggiornare la SDS fino al 1/6/2017 per MISCELE immesse sul mercato **prima** del 1/06/2015 e per le quali vige la deroga di 2 anni per l'applicazione dei criteri di classificazione CLP (art. 61.4 CLP deroga per miscele già in distribuzione) purchè non si sia reso necessario un aggiornamento della SDS secondo quanto indicato dall'art. 31.9 del REACH, quali misure di gestione del rischio (RMM), nuove informazioni sulla pericolosità, rilascio di un'autorizzazione, imposizione di restrizioni

Nuove Schede Dati di Sicurezza

CAMBIAMENTI SDS

- Cambia il linguaggio ma non la forma
- Restano 16 punti e in **ITALIANO**
- Indicazioni e informazioni di pericolo seguiranno il CLP che ha impatto su SDS per diversa classificazione di sostanze e miscele
- Ruolo di SDS più significativo e rafforzato dal REACH

Nuove Schede Dati di Sicurezza

CAMBIAMENTI SDS

In sostanza SDS i cambiamenti ed i livelli di dettaglio sono legati ad una transizione che si protrae per parecchio tempo per effetto dell'applicazione graduale di REACH e CLP.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

CAMBIAMENTI SDS

NOVITA'

e-SDS

(scheda di sicurezza estesa)

Autorizzazione

Nuove Schede Dati di Sicurezza

USO IDENTIFICATO

Uno degli aspetti più qualificanti ed innovativi del REACH (anche per le ricadute date dalle maggiori informazioni che si hanno all'interno della SDS - strumento fondamentale per la Valutazione del rischio)

Costituisce un'informazione fondamentale ai fini del controllo della sostanza nei termini di specifiche misure di gestione del rischio che devono essere adottate

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SCENARIO D'ESPOSIZIONE

insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e **il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente.** *Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi (RMM) sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle.*

(all. I del Reg. REACH)

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS estesa = e-SDS

Predisposta per sostanza pericolosa prodotta > 10 ton/anno

In e-SDS è presente la sintesi degli scenari di esposizione SE
(ALLEGATO a SDS)

per gli usi identificati con le

RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RMM)
sia umane che ambientali

Lo SE è parte integrante della SDS perciò deve essere in italiano

Le informazioni relative agli SE si potranno trovare nelle sezioni (1.2, 7, 8, 13) della SDS
sotto forma di sommario

• *con un allegato alla SDS*

Introduzione in sezione 8 - Protezione personale/controllo dell'esposizione)
dei DNEL (valori derivati di non effetto) e PNEC (concentrazione predetta di non
effetto per l'ambiente) per ciascuno scenario di esposizione allegato alla SDS

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS

- Riguardano esplicitamente la *tutela* della **salute**, **sicurezza** e dell'**ambiente**
- Deve essere in **ITALIANO** (anche la SDS estesa)
- Documenti chiari, concisi, leggibili, comprensibili e non avere sottosezioni prive di testo

SE (scenario di esposizione)

allegato alla SDS (per sostanze prodotte > 10 ton/anno)

Gli **usi** delle sostanze identificati **nelle SDS**

sono gli unici consentiti

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Breve titolo dello scenario espositivo

Distribuzione della sostanza

SU3; SU8, SU9; ERC1, ERC2; PROC 1, PROC2, PROC 3, PROC 4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC1: Produzione di sostanze Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC2: Formulazione di preparati Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC 1: Uso in processo chiuso, nessuna probabilità di esposizione Area d'uso: industriale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	2-metilpropan-1-olo contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	100 hPa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.

Misure di gestione dei rischi	
Ridurre al minimo le attività manuali. Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Verifica che le misure di riduzione dei rischi siano in atto e che le condizioni d'utilizzo siano rispettate.	


Nuove Schede Dati di Sicurezza

uso di protezione visiva adeguata. Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC 1	
Metodo di valutazione	ECETOC TRA v2.0, Lavoratori
Stima dell'esposizione	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,0001
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
Metodo di valutazione	Lavoratore - dermale, breve termine - locale
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
Metodo di valutazione	Lavoratore - dermale, lungo termine - locale
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	
Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione occasionale controllata PROC 3: Uso in processo a lotti (sintesi o formulazione) PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi contenitori in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	2-metilpropan-1-olo contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	100 hPa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 90 %
Pertinente a PROC 8a	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 97 %
Pertinente a PROC 8b	
Ridurre al minimo le attività manuali. Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Verifica che le misure	

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Cambiamenti SDS con REACH (Reg. 1907/2006)

Inversione delle sezioni 2 e 3 di SDS



Introduzione in sezione 1.1 del numero di registrazione (> 1 ton/anno)

Numero registrazione: 00-00000000000-00-XXXX

Introduzione in sezione 1.3 di indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS

magico.fantasiaitalia@sonotralenuvole.xyz

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

Gli elementi dell'etichetta ora compaiono in sezione 2, non più in sezione 15

SOSTANZE

**sono riportate entrambe le classificazioni (CLP e DSP)
elementi dell'etichetta solo con CLP**

MISCELE

compaiono ancora classificazione e elementi etichetta DPP

Deve essere indicato il pittogramma di pericolo

**In SDS fino al 1 giugno 2015 vecchie e nuove classificazioni
sono in parallelo**

Nuove Schede Dati di Sicurezza

CAMBIAMENTI IN SDS CON Reg 453/2010

Sezione 15 (informazioni sulla regolamentazione)

indicazione della

**EVENTUALE VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA CHIMICA LA CUI SINTESI È'
L'ALLEGATO ALLA SDS**

**AUTORIZZAZIONE
RESTRIZIONI**

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Cambiamenti nella SDS

Sezione 1

Per la sostanza/miscela

indicazione degli gli usi pertinenti

compresi gli usi sconsigliati (motivati)

Nuove Schede Dati di Sicurezza

SDS 16 voci obbligatorie e 48 sottotitoli

data di compilazione sulla prima pagina, insieme alla data di eventuale revisione/modifica

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli
3. Composizione/informazione sugli ingredienti
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Cambiamenti nella SDS

Sezione 1 (identificazione sostanza/miscela e società/impresa):

identificatore del prodotto, uso della sostanza/miscela

Sezione 2 (identificazione pericoli) e **Sezione 3** (composizione/informazioni ingredienti):

elementi dell'etichetta, classificazioni nuove o rivedute, comprese eventuali modifiche di limiti di concentrazione specifici

Sezione 8 (controllo esposizione/protezione individuale):

indicazione DNEL e PNEC (**solo in SDS estesa**).

DEVONO essere specificate le caratteristiche dei DPI !!!

Sezione 15 (informazioni sulla regolamentazione):

indicazione della eventuale valutazione della sicurezza chimica la cui sintesi è l'allegato alla SDS, autorizzazione, restrizioni

Sezione 16 (altre informazioni)

testo completo della nuova indicazione di pericolo, eventuali revisioni

Sezione 9 (proprietà fisiche e chimiche), **Sezione 11** (informazioni tossicologiche), **Sezione 12** (informazioni ecologiche)

eventuali informazioni adeguate nuove o aggiornate.

Nuove Schede Dati di Sicurezza

Le SDS sono richieste anche nei casi speciali, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura:

- **Bombole del gas trasportabili;**
- **Bombole del gas per** propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
- **Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato** di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione;
- **Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti**
- polimeri, miscele contenenti elastomeri;
- **Esplosivi** immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici

Nuove Schede Dati di Sicurezza

NESSUN OBBLIGO di FORNIRE SDS

(art. 31.4 Reg. REACH)

- Sostanze e miscele **NON** classificate pericolose e **NON** contenenti una sostanza pericolosa per salute o per l'ambiente.
- **Sostanze o miscele destinate al pubblico**
(non occorre fornire la SDS quando le miscele o sostanze offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente)

PER INFORMAZIONI

SIRS AUSL BOLOGNA

info@sirsrer.it

SPORTELLO INFORMATIVO REACH-CLP

DSP –AUSL BOLOGNA

dspreachclp@ausl.bologna.it

(attivo dal 1/01/2012)

SPORTELLO INFORMATIVO REACH-CLP

DSP –AUSL IMOLA

dspreachclp@ausl.imola.bo.it

(attivo dal 2012)